

La recensione del film È tuo il mio ultimo respiro?

Sono uno studente di classe V di liceo scientifico.

Con la mia classe ho assistito in data 10 ottobre alla proiezione del documentario “È tuo il mio ultimo respiro?” diretto da Claudio Serughetti, presso il cinema Farnese.

La visione della barbarie e della brutalità perpetrate nel commettere quelli che giustamente vengono appellati “omicidi di stato” ha suscitato in me sdegno e riflessione, che mi hanno portato a formulare due pensieri, o se si preferisce personali obiezioni, contro alla pena di morte.

In primis, mi sono chiesto sulla base di che cosa sia nata la presunzione di poter arrogare a sé il diritto di dare la morte ad un altro essere umano.

È infatti chiaro che una persona non potrebbe mai superarne in dignità una seconda e decretare così la legittimità della propria sentenza ferale, essendo la dignità umana inestimabile ed incomparabile e soprattutto in sé indegradabile.

Essa dovrà dunque far ricorso ad un ente esterno per giustificare la propria pretesa, ed esso sarà la ragione.

Tuttavia, a ben vedere, questa non è null’altro che un *prodotto* dell’uomo, che la crea, e non può dunque avocare a se addirittura il diritto di uccidere il suo proprio creatore: è infatti ad esso subordinata ed esiste solo con il fine di recargli beneficio.

Abbiamo ora constatato come non sia possibile per un essere umano condannare *l’esistenza stessa* di un suo simile, e dimostrato qualmente la ragione, e pertanto la legge che essa istituisce nel tempo fra gli uomini, non abbia competenza sull’essenza dell’uomo, che le è superiore: su che base perciò saremo capaci di argomentare la dannazione alla pena capitale?

Il secondo punto si fonda invece sui rapporti tra individuo e Stato.

Il cittadino, nel momento in cui decide di entrare a far parte di uno Stato, si sottopone alla sua giurisdizione per tutto quanto concerna i suoi rapporti con gli altri membri, ma non potrebbe neanche volendo alienare la propria vita in favore del Paese cui appartiene, la quale pertanto rimane estranea al campo d’azione di detto Stato.

Esso dunque non può vantare nessun diritto sulla vita, e cioè sull’esistenza, dei propri cittadini, delle quali non è né artefice né responsabile: di qui la possibilità di comminare pene, come la detenzione temporanea o la sanzione pecuniaria, che mirino alla rieducazione ed afferiscano ai rapporti tra l’individuo e l’entità statale o i suoi membri, che si sono tutti volontariamente sottoposti ad essa, compreso il colpevole di delitti, con il solo scopo iniziale di ricercare assistenza e protezione, ed il venir inficiato sul nascere di qualsiasi processo che attenti alla parte più sacra dell’uomo, il quale pur decidendo di costituire lo stato non ha diritto, cionondimeno, a ledere l’altrui vita, sulla quale non potrà mai vantare niuna spettanza.

Infine, non sarà neanche il caso di palesare l’assurdità di un’ipotetica vendetta dell’ordine costituito contro chi ha ad esso attentato, essendo desso stato istituito in origine precipuamente onde evitare che tali consuetudini, frutto di visioni primitive e miopi, inadatte all’uomo civilizzato, si perpetuassero.